

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL
COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA**



Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Poggio Renatico

Visto:

- il 6° comma dell'art. 48 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- il terzo comma dell'art. 5 del CCNL 1/4/99 come sostituito dal 1° comma dell'art. 4 del CCNL 22/01/04 il quale conferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti; lo stesso prevede che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Richiamati inoltre:

- Il 3° comma dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- Il comma 1 dell'art. 55 della Legge n. 150/2009, che modifica l'art. 40 bis del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, il quale conferma nuovamente che il controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuata dai revisori dei conti;
- Che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;
- L'art. 15 del CCNL 1/4/99 relativo alla definizione delle risorse che finanziano il fondo incentivante la produttività dei dipendenti dell'ente;
- L'art. 32 del CCNL 22/1/04 relativo all'incremento delle risorse per gli anni 2003 e 2004 del fondo di cui all'art. 15 richiamato;

- L'art. 4 del CCNL 09/05/2006 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2006;
- L'art. 8 del CCNL 11/04/2008 relativo all'incremento delle risorse decentrate dall'anno 2008;
- L'accordo decentrato giuridico per il triennio 2013-2015 ed accordo economico per l'anno 2013 siglato il 15/05/2014;
- L'accordo economico per l'anno 2014 siglato il 30/12/2014;
- L'accordo economico per l'anno 2015 siglato il 19/04/2016;

Visto che per l'anno 2016 la costituzione del fondo per il salario accessorio per la parte stabile è stata effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 3 del 25/01/2016 – Reg Gen. N. 16/2016, rideterminato con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato n. 36 del 21/09/2016 – Reg Gen. N. 346/2016, ammontante a € 121.573,66;

Visto che le linee di indirizzo e le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nonché la determinazione della quota di risorse da attribuire relative all'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 1/4/1999 (1,2% del monte salari 1997) sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/10/2016;

Vista la determinazione del fondo per il salario accessorio di parte variabile 2016 e la contestuale presa d'atto del fondo per il salario accessorio anno 2016 complessivo di parte stabile e variabile, comprensivo delle somme non soggette ai limiti di legge, è stata approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 39 del 14/10/2016 – Reg. Gen. N. 379/2016, ammontante a € 148.184,69;

Considerato che una quota della parte variabile del fondo può essere stanziata e destinata secondo quanto previsto dall'art. 15 c.2 e 4 CCNL 1999 che prevede:

comma 2 : che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione , a decorrere dal 1/4/99 delle risorse economiche di cui all'art. 15 comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997;

comma 4: che gli importi previsti dal sopra citato comma 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinati dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Visto che per l'anno 2016 l'Organismo Indipendente di Valutazione con nota del 18/10/2016 registrata al protocollo dell'ente con n. 15090 del 19/10/2016 ha accertato il permanere dei requisiti per consentire l'integrazione e l'erogazione delle risorse pari ad € 17.047,60 quale 1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999.

Visto il verbale della delegazione trattante n. 1 del 20/01/2017, Prot. 1038 nel quale è stata approvata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale l'ipotesi di accordo in merito al contratto decentrato integrativo di parte giuridica relativa la triennio 2016-2018 ed economica per l'anno 2016, comprendente l'ipotesi di impiego delle risorse a disposizione per l'anno 2016 negli importi presunti;

Considerato che, per effetto del presente contratto decentrato di parte giuridica ed economica, l'amministrazione autorizzerà l'erogazione, delle voci non già oggetto di

accordo tra cui la quota di produttività individuale, da erogare previa valutazione dei dipendenti ammessi al beneficio, da parte dei responsabili preposti, come compensi incentivanti la produttività individuale ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/1999. Le valutazioni verranno effettuate dai Responsabili di Area in ottemperanza al Piano delle Performance previsto per Area/Settore, di cui alla deliberazione n. 49 del 12/08/2016 in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs n. 150/2009;

Visto l'art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che prevede che: " A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Considerato che l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 ha modificato l'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, estendendo l'applicazione dello stesso sino al 2014 ed ha integrato il comma con il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

Visto che nelle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per il Monitoraggio della contrattazione integrativa per l'anno 2014 viene espressamente riportato che "La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010....".

Considerato che da quanto sopra riportato si evince pertanto che, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, dall'anno 2015 i fondi per le risorse decentrate dovranno essere decurtati annualmente di un importo pari alle riduzioni operate nel solo anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis (rispetto del limite anno 2010 e riduzione proporzionale per la diminuzione del personale in servizio, sempre con riferimento all'anno 2010;

Considerato che nella costituzione dei fondi per l'anno 2015 non è stato necessario procedere al confronto con il personale riferito all'anno 2010 nonché alla riduzione in base al personale cessato in quanto;

- Non operava più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- Non si doveva procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dovevano essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9 comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

VISTO l'art.1, c.236 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) nel quale è previsto che " *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse*

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

Visto che il fondo incentivante la produttività definitivamente quantificato per l'anno 2015 ammonta ad € 148.069,50 comprensivo delle somme non soggette ai limiti di legge e che tale importo costituisce pertanto la soglia massima per la determinazione complessiva del fondo per l'anno 2016. (Tale importo non è comprensivo della decurtazione sul fondo dell'anno 2015 relativa al recupero di somme indebitamente corrisposte nell'anno 2013 e 2014 pari ad € 1.488,42);

Considerato che il fondo 2016 rispetta il disposto di cui al punto precedente, in quanto risulta non superiore al fondo 2015 ed è stato ridotto della quota pari alla riduzione operata nel 2016 con riferimento al personale cessato nel 2016 raffrontato con l'anno 2015, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre 2015 e 1° gennaio e 31 dicembre 2016, con variazione percentuale tra le due consistenze medie e conseguente determinazione della variazione operata sul fondo 2016 sia nella parte stabile che variabile;

Dato atto che l'importo complessivo di € 148.184,69 riferito al fondo 2016 non supera l'importo del fondo 2015, raffrontato senza le decurtazioni per il personale cessato, in quanto l'importo 2016 risulta comprensivo di risorse vincolate pari ad € 5.000,00 riferite all'art. 15 comma 1 lett. K CCNL 1/4/1999 non sottoposte al limite di legge (Incentivo progettazioni) e comprensivo di € 2.800,00 non sottoposte a limite quali economie riportate sul fondo 2016 derivanti da parte stabile relative al fondo per particolari responsabilità anno 2015 non erogato come previsto nel contratto decentrato integrativo parte economica anno 2015;

Dato atto pertanto che il fondo complessivo per le risorse decentrate stabili e variabili anno 2016, non supera gli importi determinati per l'anno 2015 con riferimento alle risorse sottoposte a limite, raffrontato senza le decurtazioni inserite nel fondo 2016 per il personale cessato, e senza l'aggiunta delle quote non sottoposte a limite, in quanto l'ammontare iniziale del fondo 2016 è pari al fondo finale determinato per l'anno 2015 in entrambi i casi è corrispondente ad € 148.069,50;

Vista la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria predisposta e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria – Bilancio – Economato - Personale in data 23/01/2017 prot. 1109 prevista dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 1/4/1999 e art 54 comma 3- sexies della legge n. 150/2009;

Visto che il sopra citato art. 54 comma 3- sexies della legge n. 150/2009 prevede infatti che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1.";

Considerato che tali schemi sono stati resi disponibili con Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19/07/2012;

esprime parere favorevole

all'ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte giuridica triennio 2016-2018 ed economica per l'anno 2016, sottoscritto in data 20/01/2017, visti :

- La determinazione di costituzione del fondo decentrato di parte stabile del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 3 del 25/01/2016 – Reg Gen. N. 16/2016, fondo rideterminato con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato n. 36 del 21/09/2016 – Reg Gen. N. 346/2016, ammontante definitivamente a € 121.573,66;
- le linee di indirizzo e le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nonché la determinazione della quota di risorse da attribuire relative all'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 1/4/1999 (1,2% del monte salari 1997) approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/10/2016;
- la determinazione del fondo per il salario accessorio di parte variabile 2016 e la contestuale presa d'atto del fondo per il salario accessorio anno 2016 complessivo di parte stabile e variabile approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 39 del 14/10/2016 – Reg. Gen. N. 379/2016, ammontante a complessivi € 148.184,69 comprensivi delle somme vincolate e non vincolate non sottoposte a limiti di legge;
- il consolidamento della riduzione effettuata nelle risorse stabili per effetto della diminuzione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2014, rispetto al personale in servizio al 31/12/2010, operata nel rispetto dell'art. 9 comma 2 bis della legge n. 122/2010 e art. 1 comma 456 della legge 147/2013;
- le riduzioni operate in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, sia sul fondo stabile che variabile 2016 ad opera dell'art.1, c.236 della L.208/2015;
- l'integrazione delle risorse ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999 di massimo l'1,2% del monte salari 1997, possibile in quanto il Nucleo di Valutazione ha accertato i requisiti per consentire tale integrazione con propria nota del 18/10/2016 registrata al protocollo dell'ente con n. 15090 del 19/10/2016;
- i Verbali di contrattazione della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale, per la definizione del contratto decentrato integrativo triennio 2016-2018 di parte giuridica e di parte economica anno 2016;
- la Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria predisposta e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale del 23/01/2017 - prot. 1109, prevista dall'art. 5 comma 3 del CCNL del 1/4/1999 e dall'art. 54 comma 3 sexies, attestante anche la copertura finanziaria nel bilancio 2016, necessaria al pagamento ai competenti capitoli degli istituti contrattuali previsti facenti capo al fondo delle risorse decentrate 2016, tenendo tuttavia in considerazione le nuove regole dettate dalla contabilità armonizzata in materia di contabilizzazione delle risorse attinenti al salario accessorio;
- il rispetto per l'anno 2015 della normativa in materia di contenimento dei limiti delle spese di personale ai sensi del comma 557 della legge finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre norme vigenti

in materia di limiti di spese di personale, come evidenziato nella Relazione della Giunta e del Revisore al Rendiconto 2015;

- il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015 come da certificazione dell'ente del 19/03/2015 inoltrata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato;
- la previsione di rispetto con i dati di pre-consuntivo 2016 ad oggi in possesso, sia dei limiti di contenimento delle spese di personale 2016 rispetto alla media del triennio 2011-2013, sia del pareggio di bilancio 2016;
- il rispetto dei tempi medi di pagamento per l'anno 2016;

attestando

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa di parte giuridica triennio 2016-2018 e di parte economica per l'anno 2016 con i vincoli di bilancio.

Poggio Renatico, li 30/01/2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Mauro-Bigi)

